



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

☎ Corso IV Novembre, 40 – 10136 Torino – ☎ 011/3305348 ☎ 011/3305565

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 330 DEL 26/02/2021

OGGETTO: Determina di affidamento, mediante scrittura privata per corrispondenza commerciale, per gli interventi di valore inferiore ad euro 40.000,00, riguardante la sostituzione di una caldaia, asservita all'impianto di riscaldamento dell'alloggio 1453 presso il compendio denominato "Stella Bianca" in Rivoli (TO), ai sensi dell'art. 36,co.2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: ZB630D032E.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A

- **Vista** la determina a contrarre n. 329 del 26/02/2021 integralmente richiamata;
- **Preso atto** dell'esigenza presentata in data 24/02/2021 dall'Ufficio Logistico - Sez. Infrastrutture - RDA TO052PPC202021210367, circa la necessità di procedere all'approvvigionamento in oggetto;
- **Considerato** che si rende necessario procedere all'approvvigionamento in parola nell'ottica di garantire la regolare sicurezza degli impianti;
- **Visti gli articoli:**
 - 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate senza previa indizione di un bando di gara;
 - 1, comma 450, della l. 296/2006 il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato Elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000, sino al sotto soglia;
 - 51 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le Stazioni Appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti, diversamente, motivando in caso di mancata suddivisione;
 - 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
 - il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Considerato** che l'art. 36 comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** altresì che l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Vista** la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 4273/19 del corrente esercizio finanziario;
- **Ritenuto** di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza degli impianti;
 - l'oggetto del contratto è la sostituzione di una caldaia, asservita all'impianto di riscaldamento dell'alloggio 1453 presso il compendio denominato "Stella Bianca" in Rivoli (TO);
 - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata per corrispondenza commerciale della Pubblica Amministrazione;
- **Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni e/o le prestazioni

- in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
- **Dato atto** che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ma si ovvia a tale obbligo in considerazione dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006;
 - **Rilevato** che:
 - da una ricerca informale svolta è risultato che l'operatore economico "Idrotermovuono di Vuono Marco" con sede in Rivalta di Torino (TO), Via della Vallà, 23 – P.IVA 12379400018 ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione e che si rende disponibile ad effettuare le prestazioni oggetto del presente servizio con estrema urgenza;
 - il prezzo per le prestazioni offerte dal suddetto operatore economico, pari ad Euro 1.700,00 (iva esclusa), risulta essere congruo;
 - dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite scrittura privata per corrispondenza commerciale poiché trattasi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
 - **Visto:**
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate senza previa indizione di un bando di gara;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato Elettronico;
 - che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, non è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in base a quanto previsto dall'art.26, co. 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di prestazione di durata inferiore alle cinque giornate uomo;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
 - **Visti:**
 - l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 e gli articoli 5 e 50 del D.M. 24/10/2014, n. 181, i quali hanno fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
 - il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - l'art. 63, comma 2, lett.c del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) al Capo Gestione Amministrativa di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la sostituzione di una caldaia, asservita all'impianto di riscaldamento dell'alloggio 1453 presso il compendio denominato "Stella Bianca" in Rivoli (TO), all'operatore economico "Idrotermovuono di Vuono Marco" con sede in Rivalta di Torino (TO), Via della Vallà, 23 – P.IVA 12379400018;
- 2) di impegnare la spesa di € 2.074,00 al seguente capitolo di bilancio: 4273/19 dell'esercizio corrente;
- 3) di confermare l'assenza di rischi interferenziali con la conseguenza che nessuna somma è da riconoscere in capo all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi di sicurezza;

- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

f.to l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Giuseppe Egizi)

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Paolo Boni)